



COMUNE DI CATENUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 67, del Reg.

data 13.09.2023

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione per ricovero minore da stipulare con la "Cooperativa Sociale Sviluppo" di Gela – triennio 2023 – 2025.

L'anno duemilaventitre il giorno tredici del mese di Settembre alle ore 13,10 e segg., nell'aula delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Sigg.

	P	A	
1. Impellizzieri Antonio	☒	☐	Sindaco
2. Ingrassia Rosaria	☒	☐	Vice Sindaco
3. Di Marco Carmelo	☒	☐	Assessore
4. Barbagallo Lucia	☒	☐	Assessore
5. Leocata Nicola	☐	☒	Assessore

04 01

Partecipa il Segretario Comunale reggente a scavalco Dott. Filippo Ensabella. Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della L. n. 142/90, recepita con L.R. n. 48/91 e successive modificazioni;

Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA

☒ di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: (1)

☐ aggiunte/integrazioni(1).....

☐ modifiche/sostituzioni (1)

☐ con separata unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art 12, comma 2° della L.R. 44/91, e perciò soggetta a controllo eventuale per effetto del parere del C.G.A. n. 3/99; (1)

☒ con separata unanime votazione chiedere il controllo preventivo di legittimità sulla presente delibera; (1)

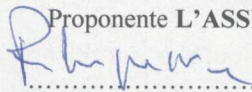
(1) Segnare con X le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.

N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorché l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

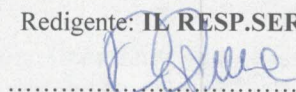
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione per ricovero minore da stipulare con la “Cooperativa Sociale Sviluppo” di Gela – triennio 2023 – 2025.

Proponente L'ASSESSORE



Redigente: IL RESP.SERVIZIO



IL SINDACO

Premesso che:

- la L.R. n. 22/86 di riordino dei servizi socio-assistenziali in Sicilia, agli artt. 16 e 20, attribuisce ai Comuni la competenza in materia di ricoveri minori attraverso la sottoscrizione di convenzioni con Enti Assistenziali, debitamente iscritti all'Albo Regionale di cui all'art. 26 della citata L.R. n. 22/86;
- la Legge n.328/2000, legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali dispone che gli Enti Locali, agiscano in sinergia con i soggetti del terzo settore, con l'intento di erogare, nell'ambito di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, prestazioni con maggiore efficacia ed efficienza;
- la suddetta legge prevede, da parte dei Comuni, all'art. 22 capo V, comma 2, lett. c), interventi di sostegno per i minori in situazione di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

Visto il D.P. del 29/06/1988 concernente la definizione degli standard strutturali organizzativi dei servizi e degli interventi socio-assistenziali;

Visto il D.A. del 29/03/1989 dell'Assessorato degli Enti Locali recante “Istituzione dell'Albo Regionale degli enti di assistenza previsto dall'art. 26 della L.R. n. 22/86;

Visto il D.P. del 04/06/1996 con il quale la Regione Sicilia ha approvato gli schemi di convenzione-tipo per le gestioni da parte dei Comuni dei servizi socio-assistenziali, e tra questi quello relativo al ricovero minori in comunità alloggio, prevedendo all'art. 14 la quota degli oneri di gestione da corrispondere, da adeguare annualmente in relazione all'indice ISTAT di variazione media dei prezzi al consumo;

Che l'amministrazione Comunale, in assenza di proprie strutture adeguate per ospitare i minori, deve stipulare convenzioni per la gestione dei servizi di ricovero con Enti del privato sociale debitamente iscritti all'Albo Regionale di cui all'art. 26 della citata L.R. n. 22/86 o autorizzati al funzionamento per lo svolgimento dell'attività assistenziale a favore di minori;

Che con nota prot. n. 11811 del 29/10/2021 è stato disposto, ai sensi dell'ex art. 403 c.c., dal Servizio Sociale comunale, il collocamento di n. 1 minore presso la comunità alloggio per minori “Egle” gestita dalla Società Cooperativa Sviluppo di Gela, previa acquisizione di disponibilità della citata struttura;

Che la struttura individuata dai Servizi Sociali comunità alloggio per minori “Egle” gestita dalla Cooperativa Sociale “Sviluppo”, con sede legale in Gela, via Marconi n. 12, risulta idonea per ospitare minori;

Che con Decreto del Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta del 22/11/2022 è stata autorizzata la proroga del collocamento di n. 1 minore presso la citata struttura sino al compimento del ventunesimo anno di età;

Dato atto che le spese di gestione che i Comuni sono tenuti a corrispondere agli enti assistenziali gestori di comunità alloggio per minori sottoposti a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Minorile, sulla base dell'indice di variazione media dei prezzi al consumo per l'anno 2022, sono state così rideterminate per l'anno 2023 dalla Regione Siciliana con D.R.S n. 339 del 28/02/2023:

a) compenso fisso mensile per ogni posto convenzionato € 1.748,29;

b) retta giornaliera di mantenimento € 30,01;

Ravvisata la necessità di procedere alla stipula di apposita convenzione con la comunità alloggio per minori “Egle”, sita in Gela, via Marconi, n. 10, gestita dalla Cooperativa Sociale “Sviluppo”, iscritta, con Decreto n. 2682 del 20/12/2018, al n. 5063 dell'Albo Regionale previsto dall'art. 26 della L.R. n.22/86, sezione Minori – tipologia Comunità alloggio;

Ritenuto opportuno e necessario per le già indicate motivazioni approvare lo schema di convenzione, conforme al modello “G”, approvato con D.P. del 04/06/1996 ed allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Visto lo statuto comunale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il vigente O.A.EE.LL della Regione Sicilia;

SCHEMA DI CONVENZIONE

Per regolare i rapporti tra gli enti locali e gli enti gestori di Comunità-alloggio per minori.

L'anno duemilaventitre, addì _____ del mese di _____

TRA

L'Amministrazione comunale di Catenanuova, codice fiscale n. _____, d'ora in avanti designata con il termine "ente locale", per la quale interviene il sig. _____, nella sua qualità di _____, autorizzato alla stipula della presente convenzione con deliberazione _____ n. _____ del _____, esecutiva;

E

L'Ente assistenziale _____ con sede in _____
Via _____ n. _____ codice fiscale n. _____,
d'ora in avanti nel presente atto designato con il termine di "ente contraente", rappresentato dal sig. _____ nato a _____ il _____ in
qualità di _____, gestore della seguente comunità-alloggio – iscritta
all'albo regionale degli enti assistenziali con decreto assessoriale n. _____
del _____

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO

Art. 1

L'Ente contraente si obbliga ad ospitare nell' _____ comunità-alloggio in premessa indicat_ avent_ le caratteristiche appresso specificate, n. _____ minor_ di sesso _____ (maschile e femminile) su n. _____ posti complessivi, su disposizione dell'autorità giudiziaria in minorile adottata nell'ambito delle competenze amministrativa e civile.

Art. 2

La comunità-alloggio ha una capacità ricettiva di n. ____ (8/10) posti ed ospita esclusivamente minori di sesso _____ (maschile o femminile) che abbiano età compresa (tra gli 8 e i 13 anni) (tra i 14 e i 18 anni).

(Specificare il n. dei posti, il sesso dei minori e i limiti di età per ciascuna comunità).

Nella comunità _____ possono, eccezionalmente, essere accolti minori di età inferiore agli 8 anni, qualora nella stessa siano ospitati fratelli o sorelle.

Al compimento del 18° anno di età il giovane ospitato deve essere dimesso dalla comunità. In linea eccezionale e per accertata – obiettiva necessità di completamento del progetto educativo, il giovane può continuare a essere ospitato nella comunità, previo nulla-osta del competente Tribunale per i minorenni, al quale dovrà essere tempestivamente inoltrata una motivata e documentata richiesta a cura del responsabile della comunità e dell'ufficio di servizio sociale del comune di residenza del minore.

Art. 3

Le comunità-alloggio, inserite nel normale contesto abitativo, sono dotate di locali e servizi previsti dagli standards determinati con decreto del Presidente della Regione 29 giugno 1988.

Art. 4

L'Ente contraente si impegna ad adibire in ogni comunità il seguente personale con rapporto di lavoro subordinato:

- n. 1 operatore sociale responsabile;
- n. 4 educatori professionali;
- n. 1 ausiliario;

nonché, anche se con rapporto di consulenza (prestazione professionale), n. 1 psicologo o neuropsichiatra, n. 1 assistente sociale e n. 1 infermiere professionale.

Può, altresì, avvalersi per servizi integrativi della collaborazione di operatori volontari e di obiettori di coscienza.

L'ente contraente garantisce che tutti gli operatori siano in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento degli interventi educativi previsti nel piano di lavoro, cioè, formazione professionale (diploma di scuola di educatore) o diploma di scuola media superiore e significativa esperienza lavorativa nel settore specifico almeno biennale. L'Ente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori di cui all'elenco da allegare alla convenzione ai sensi del successivo art. 17; qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'Amministrazione comunale.

L'Ente contraente, inoltre, si impegna a favorire la partecipazione del personale a corsi di formazione ed aggiornamento ai fini di una riqualificazione professionale.

L'ente contraente deve trasmettere all'ente locale il curriculum professionale e i certificati di sana e robusta costituzione fisica all'atto della immissione in servizio del personale.

Si impegna, inoltre, a verificare che i propri operatori siano in regola con le vigenti norme sanitarie in materia di assistenza ai minori. L'ente locale si riserva di chiedere all'ente contraente il certificato generale del casellario giudiziale e di accertare il requisito della buona condotta dei singoli operatori.

Art. 5

Per effetto della presente convenzione, nessun rapporto di lavoro subordinato o autonomo viene instaurato tra l'ente locale ed i singoli operatori dell'ente contraente il quale con la presente solleva l'Amministrazione comunale da ogni o qualsiasi pretesa che possa essere avanzata dai medesimi e si impegna affinché il personale operante nel servizio, di cui alla presente convenzione, sia in regola con la vigente normativa in materia di lavoro subordinato e autonomo.

Art. 6

Nelle comunità alloggio dovrà essere instaurata una convivenza il più possibile serena e tendente ad un recupero alla socialità degli ospiti e ad un armonico sviluppo della loro persona.

A tal fine si cureranno in particolare:

- l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
- la formazione professionale dei minori aventi età superiore ai 14 anni;
- il collocamento in attività lavorative in apprendistato o in forma produttiva a seconda delle attitudini, delle capacità e delle possibilità di ognuno, mantenendo continui contatti con aziende e datori di lavoro;
- il sostegno psico-pedagogico, come metodo di intervento per il superamento dei momenti critici dei minori ospiti;
- la responsabilizzazione dei minori attraverso possibili modi di partecipazione alla gestione della vita comune;
- l'uso corretto ed attivo del tempo libero, anche mediante escursioni, gite e soggiorni climatici;
- i contatti con i coetanei di ambo i sessi;
- l'apertura alla realtà sociale (consigli di quartiere, associazioni, etc.).

Art. 7

L'ente contraente si obbliga a stipulare a favore dei minori una assicurazione idonea a coprire i seguenti rischi:

- 1) infortuni subiti dai minori, sia all'interno che all'esterno della comunità, salvo i casi in cui la copertura sia garantita da altre forme di assicurazione obbligatoria;
- 2) danni arrecati dai minori, sia all'interno che all'esterno della comunità.

Art. 8

Ai minori ospiti di cui alla presente convenzione verrà corrisposta la somma giornaliera pro-capite di €. _____, per consentire agli stessi di far fronte alle piccole spese di carattere personale.

L'Ente contraente anticiperà le somme occorrenti con rimborso da parte dell'Ente locale su presentazione trimestrale di apposito elenco quietanzato dai singoli percettori delle somme.

Art. 9

L'Ente si impegna a prestare ai minori non soltanto la più scrupolosa assistenza igienico sanitaria, ma ad effettuare le cure necessarie sia in occasione di malattie specifiche, che in via ordinaria allo scopo di favorire il loro normale ed armonico sviluppo.

Art. 10

Ogni minore dovrà essere provvisto di effetti personali, nonché di vestiario decoroso adatto al clima e alle stagioni, nella quantità necessaria e possibilmente scelto dallo stesso minore ed acquistato con l'ausilio degli educatori, a cura e spese dell'Ente contraente.

Art. 11

Il trattamento alimentare per i minori dovrà fare riferimento alla tabella dietetica indicata dall'U.S.L. competente per territorio, che viene allegata alla presente convenzione per farne parte integrante.

Art. 12

L'Ente contraente si obbliga a redigere un diario tecnico sull'andamento della vita individuale e di gruppo dei minori ed accettare la collaborazione ed il coordinamento del servizio sociale dell'ente locale.

L'ente contraente è tenuto altresì a trasmettere periodicamente all'Autorità giudiziaria minorile, nonché al servizio sociale del comune di residenza del minore, informazioni sul comportamento di ogni minore, sulle relazioni con la famiglia e con i compagni, sul profitto a scuola o nel lavoro ed in genere sul grado di riadattamento raggiunto.

L'ente locale si riserva la facoltà di visitare le comunità in qualsiasi momento a mezzo del proprio servizio sociale. Analoga facoltà è attribuita al servizio sociale dei comuni di residenza dei minori. È, altresì, facoltà dell'ente locale di formulare proposte operative sull'organizzazione ed attuazione dei servizi previsti dalla presente convenzione.

Art. 13

L'ente locale, come rimborso delle spese di gestione, calcolate in base agli oneri fissi a carico dell'Ente gestore (spese per il personale, manutenzione e fitto o valore locativo dei locali, spese generali e spese di mantenimento degli ospiti), corrisponde all'Ente contraente:

- a) un compenso fisso mensile di €. _____ per ogni posto ad esso riservato, da liquidarsi anticipatamente con cadenza trimestrale;
- b) una retta giornaliera di mantenimento di €. _____ (fino ad un amassimo di 330 presenze annue) comprensiva del sussidio da corrispondere al minore, di cui al precedente articolo 8, per ogni giornata di effettiva presenza del minore in comunità, da liquidarsi posticipatamente, con cadenza trimestrale, sulla base di uno stato nominativo dei minori ospiti.

Art. 14

Gli oneri di gestione indicati nel precedente art. 13 sono annualmente adeguati, in relazione ad eventuali variazioni degli elementi di costo (personale, locali, vitto, etc.) computando l'indice ISTAT di variazione media dei prezzi al consumo.

Art. 15

La vigilanza ed il controllo sui servizi oggetto della presente convenzione è esercitata in via ordinaria dall'ente locale e, in via straordinaria, dall'Assessorato regionale degli enti locali.

Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente il termine assegnato, l'ente locale ha facoltà di sospendere la convenzione.

La convenzione sarà comunque sospesa e successivamente risolta, dopo la contestazione da parte dell'ente locale di cui non abbia fatto seguito la rimozione delle inadempienze entro il termine assegnato, nei seguenti casi:

- a) cambiamenti di gestione della comunità-alloggio o significative variazioni degli elementi che caratterizzano la sua struttura od il personale;
- b) deficienze ed irregolarità nella conduzione del servizio che pregiudichino il raggiungimento delle finalità educativo-assistenziali del servizio medesimo;
- c) mancato rispetto delle clausole della convenzione secondo le regole della normale correttezza anche sotto il profilo amministrativo-contabile.

Art. 16

Durata della convenzione

La presente convenzione ha durata di anni tre a decorrere dal _____ salvo quanto prescritto dal precedente art. 15.

È escluso il rinnovo tacito.

L'A.C. può con deliberazione motivata entro i tre mesi precedenti alla sua scadenza, disporre il rinnovo della convenzione ove sussistono ragioni di opportunità e pubblico interesse, con l'obbligo di darne nei medesimi termini comunicazione all'Ente e di acquisirne formale accettazione.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'Ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione.

L'Ente contraente si impegna a relazionare al 31 dicembre di ciascun anno sullo stato dei minori ospitati, anche ai fini di eventuali provvedimenti dell'Autorità competente.

Art. 17

L'Ente ha l'obbligo di produrre all'atto della sottoscrizione:

- la certificazione di cui alle leggi nn.1423/56, 575/75, 936/82 e successive disposizioni ed integrazioni relativamente al legale rappresentante e ai componenti del consiglio di amministrazione;
- il decreto di iscrizione all'albo regionale sezione minori, tipologia di comunità alloggio, in applicazione dell'art. 16 della legge regionale n.22/86;
- l'elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio.

Art. 18

La presente convenzione, redatta in carta legale, sarà sottoposta a cura e spese dell'Ente contraente alla registrazione fiscale, a norma delle vigenti disposizioni di legge. Sono parimenti a carico dell'Ente contraente le spese occorrenti per valori bollati, dattilografia e copia inerenti alla stipula della presente convenzione.

Art. 19

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme del Codice Civile.

Art. 20

Gli effetti giuridici della presente convenzione decorrono dalla data di sottoscrizione per l'ente contraente, mentre rimangono subordinati al visto di esecutorietà dell'organo tutorio sui conseguenti atti deliberativi dell'ente locale.

Per eventuali controversie, il foro competente è _____.

Previa lettura e conferma, le parti dichiarano di approvare il presente atto che corrisponde in tutto alla loro volontà e si sottoscrivono come appresso:

L'ente contraente

L'ente locale

**PROPONE
CHE LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERI**

Per quanto espresso nella premessa narrativa, che fa parte integrante del presente dispositivo costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della l.r. n. 7/2019:

1. di approvare lo schema di convenzione, conforme al modello "G", approvato con il D.P. del 04/06/1996 ed allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, da stipularsi con l'ente assistenziale comunità alloggio "Egle", sita in Gela, via Marconi, n.10, gestita dalla Cooperativa Sociale "Sviluppo", iscritta al n. 5063 dell'Albo Regionale previsto dall'art. 26 della L.R. n.22/86, sezione Minori – tipologia Comunità alloggio, con sede legale in Gela, via Marconi, 12;
2. di autorizzare il responsabile del Settore Solidarietà Sociale a stipulare, secondo l'allegato schema, la convenzione che dovrà regolare i rapporti tra questo Comune e la Cooperativa Sociale "Sviluppo", sita in Gela;
3. di dare atto che la suddetta convenzione avrà la durata di tre anni a decorrere dalla sua stipula, salvo modifiche, impedimenti o nuove disposizioni;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi di legge.

Proposta di Deliberazione n. 69 del 13.09.2023

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione per ricovero minore da stipulare con la "Cooperativa Sociale Sviluppo" di Gela – triennio 2023 – 2025.

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole

Lì, 13.09.2023



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi:

Lì,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

.....

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione viene trasmessa per l'esecuzione all'ufficio:

SEGRETERIA DEL SINDACO	

SETTORE I AFFARI GENERALI-AMMINISTRATIVO	
SETTORE II ECONOMICO – FINANZIARIO	
SETTORE III UTC - URBANISTICA - LL.PP. - AMBIENTE	
SETTORE IV SERVIZI SOCIALI, POLITICHE FAMILIARI E CULTURA	
SETTORE V POLIZIA LOCALE	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo pretorio on-line per consecutivi gg. 15
in data 13.09.2023



IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione

- ☒ diviene esecutiva in data odierna perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. n. 44/91;
- ☐ diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. n. 44/91.

Catenanuova, 13-09-2023



IL SEGRETARIO COMUNALE